# Procura Generale della Repubblica
presso la Corte di Appello di Bari

Decreto n. 106/2020

Bari, 19 novembre 2020

Il procuratore generale,

**premesso** che con successivi provvedimenti[1] questo Ufficio ha adeguato l'organizzazione interna all'evoluzione della pandemia da Covid - 19 ed alla normativa, primaria e secondaria, a sua volta adottata in base alla suddetta evoluzione;
**preso atto** delle disposizioni di legge e regolamentari sopravvenute a tali provvedimenti;
**considerato** che lo stato di emergenza legato alla diffusione del Covid 19 è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021 in ragione dell'evoluzione della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi sul territorio nazionale;
**considerato** altresì che i recenti interventi normativi in materia di giustizia in costanza dell'emergenza sanitaria rispondono alla duplice esigenza, da un lato, di contenere il contagio limitando i contatti personali occasionati dall'attività giudiziaria e, dall'altro, di assicurare la continuità del servizio giustizia, dall'altro ;
**avuti presenti** gli indirizzi formulati dal Consiglio Superiore della Magistratura con delibera del 26 marzo 2020 e, più di recente, con la successiva adottata il 4 novembre 2020 con la quale, tra l'altro, i dirigenti degli uffici giudiziari, *"nell'ottica di contrastare l'emergenza epidemiologica e contenerne gli effetti negativi per lo svolgimento dell'attività giudiziaria*", sono sollecitati a dettare ovvero a confermare l'efficacia "*delle disposizioni volte a regolare l'accesso agli uffici giudiziari ed a limitare i contatti personali che possono favorire il diffondersi del contagio ovvero ostacolare la possibilità di tracciamento in caso di contagio…";*
**ribadito** che a norma del d.lgs. n. 81/2008 , i Capi degli Uffici Giudiziari assumono la qualifica di datori di lavoro, cui consegue il dovere di adottare le misure di prevenzione e protezione a tutela dei lavoratori ispirate al principio di precauzione in relazione al bene della salute e che l'I.N.A.I.L., come risulta dagli aggiornamenti ai Documenti di Valutazione dei Rischi (DVR), ha classificato gli uffici giudiziari nell'ambito della sottocategoria del settore Ateco 84 con il codice 84.23, ritenendo *medio-alto* il rischio da potenziale contagio in quanto detti uffici

[1] Da ultimo : decreto n. 54 /8.5.2020 relativo all'organizzazione dell'attività giudiziaria, n. 55/ 8.5.2020 relativo alle misure organizzative e igienico sanitarie; provvedimento n. 72/2020 in data 2 luglio 2020; decreto n. 103 in data 10 novembre 2020 e 104 in data 16 novembre 2020 nonché ordine di servizio n. 11/2020 e 21/2020 a cura del dirigente amministrativo.

svolgono una funzione pubblica e sono destinati a ricevere avvocati e utenti vari, oltre che ad ospitare personale di magistratura ed amministrativo;
**ritenuto** conseguentemente che fino al 31.1.2021 e comunque per tutta l'eventuale ulteriore durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 debbono continuare ad adottarsi le misure di sicurezza e di prevenzione sanitaria previste per fronteggiare l'emergenza medesima nonché per la protezione dei lavoratori e dei terzi presenti nei luoghi di lavoro;
**osservato** che le predette misure di sicurezza, di prevenzione e di protezione sono in gran parte indicate: a) nel protocollo stipulato il 29.4.2020 dai Capi degli uffici giudiziari operanti in Bari e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari; b) negli aggiornamenti ai DVR relativo agli Uffici Giudiziari; c) nelle circolari a firma del Capo Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi presso il Ministero della Giustizia, d) nelle prescrizioni igienico-sanitarie a suo tempo formulate dall'autorità sanitaria locale e) oltre che nei precedenti provvedimenti assunti da questo Ufficio, che qui si richiamano e cui si rinvia salvo che nelle parti diversamente disciplinate con il presente provvedimento;
**considerato,** che gran parte dell'attività giurisdizionale della Procura Generale è funzionale a quella dagli Uffici Giudicanti presso i quali opera, con conseguenti ricadute delle scelte operate da questi ultimi anche sull'organizzazione del lavoro dell'ufficio requirente e, pertanto, **riservate**, ove necessarie, ulteriori più dettagliate misure sui modi e tempi di lavoro di questo Ufficio all'esito dell'eventuale adozione di protocolli d'intesa con la Corte di Appello e l'Avvocatura in relazione alle sopravvenute condizioni ed esigenze;
**preso atto**, quanto al personale amministrativo, delle determinazioni assunte con provvedimento prot. n. 21/2020 OdS adottato in data 10.11.2020 dal Dirigente Amministrativo, di concerto con la dirigenza giudiziaria e sentite le OO.SS., previa verifica delle attività suscettibili di remotizzazione senza pregiudizio per la funzionalità dell'Ufficio e/o della sussistenza di eventuali condizioni di particolare fragilità che suggeriscono come opportuno lo svolgimento dell'attività lavorativa con modalità alternative a quella del lavoro in presenza;

**DISPONE fino al 31.1.2021** e, comunque, per tutta l'eventuale ulteriore durata dello stato di emergenza quanto segue.

**A) Misure Igienico sanitarie**

1. Sono confermate tutte le misure igienico sanitarie volte a contenere il contagio da Covid-19 disposte nei precedenti provvedimenti di questo Ufficio ed, in particolare:

- nel decreto n. 55 in data 8 maggio 2020 (disciplina degli obblighi di informazione, accesso dell'utenza esterna, presenza del personale in ufficio, utilizzazione dei dispositivi di protezione individuale, rientri dopo periodi di assenza, insorgenza sintomatologia Covid 19 sul luogo di lavoro, pulizia e sanificazione degli ambienti di lavoro) ad eccezione di quanto previsto ai punti 3,4,15,16 22, 23,40,41,42,43;
- nel provvedimento prot. n. 3045 in data 14 maggio 2020 (disciplina degli ingressi al palazzo di giustizia piazza E.de Nicola);
- nel provvedimento prot. 140 I. in data 4.11.2020 (protocollo istitutivo della Unità di Crisi presso gli Uffici Giudiziari di Bari disciplina dei casi di contagio).

2. Vengono, in specie, ribaditi anche alla luce della più recente normativa in materia di emergenza epidemiologica, perché siano rispettati negli ambienti di questo Ufficio ed in quelli comuni :

- l'obbligo di indossare sempre dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi chiusi aperti al pubblico (art. 1, comma 1, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 novembre 2020);
- l'obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro ( art. 1, comma 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020);
- il divieto di assembramento (art. 1, comma 8, primo periodo, del decreto legge n. 33 del 16 maggio 2020, convertito in legge n. 74 del 14 luglio 2020);

3. I magistrati, il personale amministrativo e di polizia giudiziaria e quanti altri siano presenti per ragioni di lavoro nell'ufficio eviteranno spostamenti in stanze diverse da quelle loro assegnate salvo non sia assolutamente necessario; preferibilmente terranno tutte le comunicazioni interne per via telefonica o telematica.

**B) Attività dei magistrati dell'Ufficio**

In costanza dello stato di emergenza, i sostituti procuratori generali:

4. conterranno la presenza in ufficio entro i limiti nei quali essa sarà assolutamente necessaria ad assicurare il regolare svolgimento delle funzioni; a tal fine verrà predisposto come di consueto il programma mensile di lavoro per gli impegni di udienza e turni;

5. provvederanno da remoto a tutti gli adempimenti che lo consentano, ivi compresa la partecipazione alle udienze e/o camere di consiglio per le quali sia stata disposta la suddetta modalità; fermo restando quanto disposto con il provvedimento n. 103 in data 10 novembre 2020 come modificato ed integrato dal decreto n. 104 in data 16 novembre 2020 in applicazione delle prescrizioni di cui all'art. 23 del d.l. n. 149/2020, provvedimenti che qui si intendono pure integralmente richiamati;

6. in linea con le finalità sottostanti quest'ultima disposizione normativa, cureranno di definire eventuali concordati sui motivi di appello ex art. 599 bis c.p.p. esclusivamente secondo le modalità da remoto già disciplinate con il provvedimento n. 65/18 in data 10.5.2018, salve le modificazioni agli indirizzi di posta elettronica certificata utilizzabili per lo scambio della corrispondenza in materia, come precisati al punto 18 del paragrafo E) del presente provvedimento;

7. terranno eventuali contatti con avvocati, consulenti, polizia giudiziaria telefonicamente o per via telematica; solo ove a loro giudizio sia assolutamente necessario procedere in presenza disporranno di conseguenza, avendo cura di convocare l'interessato con mail contenente l' indicazione della data e dell'ora di ricevimento;

8. nell' esercizio del potere di disciplina dell'udienza di cui all'art. 470 c.p.p., in assenza del presidente del collegio, vigileranno perché siano rispettate in aula tutte le misure igienico sanitarie previste; richiederanno, ove necessario, l'intervento dei militari C.C. del Nucleo Tribunali preposto alla vigilanza delle udienze;

9. il magistrato di cui venga disposta dalla competente autorità sanitaria quarantena con vigilanza attiva o isolamento fiduciario a causa del Covid -19 e non si trovi in stato di malattia certificata sarà considerato in servizio. In quanto tale sarà impegnato nelle

svolgimento di tutte le attività che possono svolgersi da remoto secondo la legislazione vigente (ivi comprese le udienze eventualmente celebrate con tale modalità), ferma la necessaria tempestiva comunicazione al dirigente della condizione di quarantena o isolamento fiduciario al fine di consentire la pronta adozione delle misure organizzative eventualmente necessarie per il contenimento dell'emergenza sanitaria.

10. I magistrati che eventualmente versano in condizioni di fragilità dovranno trasmettere tempestivamente istanza corredata da certificazioni rilasciate dai competenti organi medico- legali attestante una condizione ex art. 26 , comma 2°, d.l. 17 marzo 2020 n. 18 convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27 al fine di consentire l'adozione di misure organizzative volte a rendere compatibile il lavoro con l'attuale emergenza sanitaria e limitare il rischio cui sono particolarmente esposti.

**C. Tirocinio**

11. Non è consentito l'espletamento del tirocinio, ex art. 73 d.l. 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalle legge 9 agosto 2013, n. 98 in presenza; il magistrato delegato concorderà con l'interessato lo svolgimento del tirocinio con modalità da remoto e, ove ciò non sia possibile, individuerà forme che "…favoriscano il recupero delle ore di tirocinio non svolte in un momento successivo alla piena ripresa dell'attività, sì da evitare che ne venga posticipata la conclusione"

**D. Attività del personale ammnistrativo**

12. Tenuto conto della logistica degli uffici di segreteria e delle caratteristiche strutturali delle stanze che ospitano il personale amministrativo nonchè della possibilità o meno di operare da remoto sugli applicativi in uso, l'attività lavorativa del personale amministrativo è disciplinata come da distinto provvedimento n. 21/20 OdS adottato in data 10 Novembre 2020 dal dirigente amministrativo secondo le disposizioni di cui all'art. 263 d.l. 19 maggio 2020 n. 34 convertito dalle legge 17 luglio 2020 n. 77 ulteriormente modificato dalla legge n. 120 in data 11 settembre 2020 di conversione del d.l. n. 76/2020, la direttiva del Ministero della Pubblica Amministrazione datata 19 ottobre 2020 sul lavoro agile nelle Pubbliche Amministrazioni, avuti presenti altresì l'Accordo sulla attuazione del lavoro agile presso l'Amministrazione Giudiziaria sottoscritto in data 14 ottobre 2020 e di cui anche alla nota prot. 13005 in data 23 ottobre 2020 della Direzione Genrale del personale del Ministero della Giustizia nonché dell'Accordo decentrato siglato con le OO.SS. ed RSU il 28 ottobre 2020.

**E. Accesso ai servizi dell'Ufficio**

13. Nell'ambito degli orari di apertura al pubblico delle cancellerie, l'ingresso agli uffici potrà avvenire in via di eccezione e solo previa prenotazione.
    In questi casi , si avrà cura che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi e differenziati, evitando ogni forma di assembramento, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgere attività urgenti, sempre con l'adozione delle cautele sopra indicate.

14. Quanti accederanno negli uffici dovranno esibire all'ingresso del palazzo di giustizia e alla segreteria di destinazione la mail di convocazione che sarà conservata nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali al fine di consentire la

tracciabilità dei contatti; dovranno indossare mascherine anticontagio, non dovranno soffermarsi nei corridoi e dovranno osservare le distanze di sicurezza e le altre indicazioni di carattere igienico sanitario stabilite dalle autorità competenti.

15. In via ordinaria tutti i servizi saranno assicurati per via telematica. Avute presenti le disposizioni di cui all'art. 24, comma 4, del d.l. n. 137 in data 28 ottobre 2020 e quanto previsto con provvedimento della Direzione Generale Sistemi Informativi e automatizzati pubblicato sul Portale dei Servizi telematici del Ministero della Giustizia in data 4 novembre 2020:

16. *tutte le istanze in materia di **esecuzione penale**, comprese quelle di cui all'art 660 comma 5° cpp volte ad ottenere la concessione di misure alternative alla detenzione , dovranno essere presentate per il tramite della casella PEC al seguente indirizzo :* depositoattipenali2.pg.bari@giustiziacert.it. *L'invio dell'istanza tramite PEC sostituisce la presentazione e/o il deposito in segreteria e non dovrà essere seguita dal deposito cartaceo ove firmata digitalmente dal difensore (sia informato cades che, preferibilmente, in formato pades); l'Ufficio provvederà ad inoltrare la documentazione in formato digitale al Tribunale di Sorveglianza per l'ulteriore corso.*

17. *Le richieste con le quali viene sollecitata la proposizione di **impugnazione** a norma dell'art. 572 c.p.p. e le richieste di **avocazione** formulate a norma dell'art 413 c.p.p. dovranno essere depositate mediante invio tramite PEC al seguente indirizzo:* depositoattipenali.pg.bari@giustiziacert.it.

18. *Le proposte di **concordato con rinuncia ai motivi di appello** a norma dell'art. 599 bis c.p.p. andranno presentate tramite PEC al seguente indirizzo:* depositoattipenali.pg.bari@giustiziacert.it*) utilizzando la modulistica reperibile sul sito Web di questa Procura Generale (*http://www.pg.bari.giustizia.it/Attivita.html*).*

19. *Le richieste destinate all'**Ufficio Ragioneria** ed a quello del **Funzionario delegato** alle spese di Giustizia dovranno essere inoltrate via PEC al seguente indirizzo:* ragioneria.pg.bari@giustiziacert.it.

20. *Le richieste di **copie di atti**, sia con l'attestazione di conformità all'originale che "uso studio", dovrà essere presentata tramite posta elettronica PEO al seguente all'indirizzo:* depositoattipenali.pg.bari@giustiziacert.it.

21. *Gli obblighi fiscali potranno essere assolti tramite invio del modello F24 o tramite pagamento telematico disponibile sul portale* http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_1_8.wp.

22. Coloro che avessero necessità di conferire con i Sostituti Procuratori Generali e/o con gli Uffici di Segreteria dovranno chiedere la fissazione di apposito appuntamento contattando l'Ufficio ai seguenti recapiti: - Tel 0805298233, 0805298236, 0805298247, 0805298217. - Mail pg.bari@giustizia.it.

23. Sarà predisposta, con provvedimento distinto, adeguata struttura organizzativa per la ricezione, anche a valere come deposito con valore legale, di atti documenti, istanze comunque denominate secondo le modalità di cui al comma 4 dell'art. 24 del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137

## F. Rapporti interni agli Uffici Giudiziari

24. Fermo restando quanto previsto al punto 14 del decreto n. 55, si incentiverà, anche mediante la conclusione di protocolli e/o prassi concordate, la trasmissione degli atti tra gli uffici giudicanti e la procura generale con modalità telematiche (posta elettronica) prevedendo l'invio di una copia dell'atto in formato .pdf o .jpg munita di sottoscrizione ovvero di una copia per immagine in formato .pdf o .jpg . L'originale custodito dall'autore sarà inserito nel fascicolo cartaceo appena possibile.

25. riserva alla stipulazione di eventuali protocolli da stipularsi con gli Uffici giudicanti e/o l'Avvocatura la disciplina di ulteriori aspetti comportanti il coinvolgimento di questi ultimi.

Si comunichi il presente provvedimento, immediatamente esecutivo:

- al sig. Presidente della Corte di Appello di Bari;
- ai sig.ri Avvocato generale e sostituti procuratori generali;
- al dirigente amministrativo che ne curerà la diramazione al personale amministrativo;
- al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari, di Trani e di Foggia per la più ampia diffusione;
- al Consiglio Superiore della Magistratura (protocollo.csm@giustiziacert.it)
- Al Ministero della Giustizia, Dipartimento Affari della Giustizia secondo la procedura di cui alla nota 5 maggio 2020 (pervenuta prot. n. 2793E del 6.5.2020).

Dispone che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito *internet* della Procura Generale presso la Corte di Appello di Bari.

Il procuratore generale presso la Corte di Appello
*annamaria tosto*